

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012
516/2012/R/EFR

APPROVAZIONE DEI CONTRATTI-TIPO PREDISPOSTI DAL GSE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06);
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011, cd. quarto conto energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012, cd. quinto conto energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti

rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 293/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 293/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 343/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2012, 493/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 493/2012/R/efr);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa (di seguito: GSE) del 6 novembre 2012, prot. n. P20120195929, prot. Autorità n. 35926 del 12 novembre 2012 come integrata con lettera del 22 novembre 2012, prot. n. P20120207072, prot. Autorità n. 38185 del 27 novembre 2012 (di seguito: lettera del 22 novembre 2012);
- la lettera del GSE del 23 novembre 2012, prot. n. P20120207815, prot. Autorità n. 38003 del 26 novembre 2012 (di seguito: lettera del 23 novembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 5 luglio 2012, all’articolo 5, comma 1, prevede che:
 - gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all’energia elettrica prodotta netta consumata in sito;
 - gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 1 MW abbiano diritto, per l’energia elettrica prodotta netta immessa in rete (che resta nella disponibilità del produttore), ad un incentivo pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, nonché ad un premio da applicarsi all’energia elettrica prodotta netta consumata in sito, e che rimangano ferme le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento (anche, quindi, nel caso di tariffa fissa onnicomprensiva);
- l’articolo 12, comma 5, del decreto interministeriale 5 luglio 2012 prevede che le tariffe incentivanti, di cui al medesimo decreto, siano alternative al ritiro dell’energia di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (attualmente regolato dalla deliberazione 280/07), allo scambio sul posto (attualmente regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08) e alla cessione al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW);
- l’articolo 11, comma 7, del decreto interministeriale 5 luglio 2012 prevede che l’Autorità definisca le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica

immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del medesimo decreto interministeriale, stabilendo, altresì, le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE;

- l'Autorità, con la deliberazione 293/2012/R/efr, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, per quanto di competenza della medesima Autorità;
- il decreto interministeriale 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) ha previsto che gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, indipendentemente dalla potenza, abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito;
- potrebbero comunque esistere impianti, iscritti ai registri istituiti dal GSE ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011, che entreranno in esercizio nel 2013 e che hanno già maturato il diritto al quarto conto energia; e che, pertanto, le tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011 troveranno ancora applicazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 5 luglio 2012;
- con la deliberazione 343/2012/R/efr, l'Autorità, tra l'altro, ha approvato le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012;
- l'articolo 3, comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr ha previsto che il GSE stipuli con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11, per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa; e che il predetto contratto-tipo viene definito dall'Autorità sulla base degli elementi messi a disposizione dal GSE;
- con la deliberazione 281/2012/R/efr, l'Autorità ha rivisto la regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013;
- con la deliberazione 493/2012/R/efr, l'Autorità ha approvato le modalità, definite dal GSE in attuazione della deliberazione 281/2012/R/efr, per l'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva;
- con lettere del 22 novembre 2012 e del 23 novembre 2012, il GSE ha trasmesso all'Autorità gli schemi dei contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012; tali contratti-tipo riguardano l'erogazione degli incentivi e la commercializzazione dell'energia elettrica immessa nel caso di impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai predetti decreti, mentre riguardano solo l'erogazione degli incentivi nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti, non onnicomprensive, di cui

al decreto interministeriale 5 luglio 2012 (per i quali il GSE non commercializza l'energia elettrica immessa in rete).

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, per quanto di competenza dell'Autorità, gli schemi dei contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, come predisposti dal GSE, con particolare riferimento alla regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare della tariffa onnicomprensiva di cui ai medesimi decreti; ciò poiché i predetti schemi di contratti-tipo, che implementano i sopra richiamati decreti interministeriali, non presentano profili di criticità con la regolazione dell'Autorità;
- prevedere che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari ai contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 siano implementati dal GSE previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare gli schemi dei contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, come predisposti dal GSE;
2. di prevedere che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari ai contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 siano implementati dal GSE previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni